

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495: Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

(Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 303 del 28 dicembre 1992)

(Omissis)

Art. 239 - Revisioni presso imprese o consorzi e requisiti tecnico-professionali degli stessi [1]

1. La concessione di cui all'art. 80, comma 8, del codice, può essere rilasciata a singole imprese di autoriparazione, di seguito denominate imprese, che ne facciano direttamente richiesta e che si impegnino a svolgere in proprio l'attività di revisione. Qualora l'impresa sia titolare di più sedi operative, ciascuna delle quali risponde ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 presso le quali intende effettuare le revisioni, devono essere richieste e rilasciate distinte concessioni per ciascuna delle suddette sedi [2].

2. Le imprese di cui al comma 1, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere iscritte nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122; [3]

b) possedere adeguata capacità finanziaria, stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di:

1) aziende o istituti di credito;

2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 5.000.000.000 di lire;

c) avere sede in una delle province per le quali il Ministro dei trasporti e della navigazione abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'art. 80, comma 8, del codice [4] .

3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative devono avere:

a) superficie di officina non inferiore 120 m²;

b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m;

c) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m. [5] [6]

3-bis. Le imprese devono essere altresì permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo. [7]

4. La concessione di cui all'art. 80, comma 8, del codice, può altresì essere rilasciata ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, di seguito denominati consorzi, appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione: A tale scopo, ciascuna impresa:

a) deve avere la propria officina nel territorio del comune in cui hanno sede le altre imprese con cui forma il raggruppamento di cui alla successiva lettera b).

Detta officina può essere situata in comune diverso, anche se di diversa provincia, da quello, o da quelli, in cui hanno sede le altre imprese costituenti il raggruppamento purché tutti detti comuni siano tra loro limitrofi ed almeno uno sia compreso nell'ambito della provincia per cui il consorzio ha ottenuto la

concessione. Qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per le revisioni, questo deve essere situato in uno dei comuni predetti [8] ;

b) deve essere iscritta nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente almeno una delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Qualora eserciti più di una delle predette attività, può partecipare a raggruppamenti individuati nell'ambito di un consorzio esclusivamente per il numero di attività effettivamente svolte strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 122 del 1992, senza cioè determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso; [9]

c) può partecipare ad altri consorzi solo se titolare di più officine autorizzate. Ciascuna officina può fare parte di un solo consorzio. Le sedi operative delle imprese di cui ai commi 1 e 2 non possono partecipare, neanche limitatamente ad alcune sezioni, a consorzi;

d) deve avere una o più officine ubicate in locali aventi le caratteristiche seguenti:

d.1) superficie non inferiore ad 80 m²;

d.2) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m;

d.3) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m [10] .

e) deve essere permanentemente dotata delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo. [11] [12]

4-bis. Le imprese, anche se aderenti a consorzi, titolari di concessione concernente esclusivamente il servizio di revisione dei motocicli e dei ciclomotori a due ruote, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere la disponibilità di un locale adibito ad officina con superficie non inferiore a 80 metri quadrati, larghezza non inferiore a 4 metri, ingresso con larghezza ed altezza non inferiori, rispettivamente, a 2 e 2,5 metri. Esse devono altresì essere permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1-ter dell'appendice X al presente titolo. [13]

5. I consorzi, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono altresì possedere i requisiti previsti al comma 2, lettere b) e c) [14] .

6. Sono a carico dell'impresa, o del consorzio che richiede la concessione, tutte le spese inerenti i sopralluoghi effettuati dai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C., per accertare la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali necessari. Gli importi relativi, unitamente a quelli riguardanti i sopralluoghi volti a verificare il permanere dei predetti requisiti, sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze [14] .

(1) Rubrica sostituita dall'art. 140, comma1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(2) Comma modificato dall'art. 140, comma1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(3) Lettera sostituita dall'art. 1, comma1, lett. a), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360.

(4) Comma modificato dall'art. 140, comma1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(5) A norma dell'art. 140, comma1, lett. d), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, l'originario comma3 è soppresso e i successivi commisono conseguentemente rinumerati.

(6) Comma modificato dall'art. 140, comma1, lett. e), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, dall'art. 1, comma1, lett. a), D.P.R. 4 novembre 1997, n. 479 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma1, lett. b), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360.

(7) Comma aggiunto dall'art. 1, comma1, lett. c), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360.

(8) Lettera sostituita dall'art. 1, comma1, lett. b), D.P.R. 4 novembre 1997, n. 479.

(9) Lettera sostituita dall'art. 1, comma1, lett. d), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360.

(10) Lettera modificata dall'art. 1, comma1, lett. c), D.P.R. 4 novembre 1997, n. 479.

(11) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma1, lett. f), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360.

(12) Comma sostituito dall'art. 140, comma1, lett. f), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma1, lett. e), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360.

(13) Comma aggiunto dall'art. 1, comma1, lett. g), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360.

(14) Comma aggiunto dall'art. 140, comma1, lett. g), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

Art. 240 - Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici

1. I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, sono i seguenti: [1] :

a) avere raggiunto la maggiore età;

b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;

c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;

d) essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;

e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;

f) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dal competente organo sanitario del comune di esercizio dell'attività;

g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria; [2]

h) aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri. [3]

2. Il responsabile tecnico deve inoltre svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui è stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che effettui il servizio di revisione ed è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilità. In caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile tecnico, quest'ultimo può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno, dai soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti terrestri [4] . [5]

(1) Periodo sostituito dall'art. 141, comma1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(2) Lettera sostituita dall'art. 2, comma1, lett. a), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360.

(3) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma1, lett. b), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360.

(4) Per l'individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza o impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, vedi il D.M. 30 aprile 2003.

(5) Comma sostituito dall'art. 141, comma1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, modificato dall'art. 2, comma1, lett. a), D.P.R. 4 novembre 1997, n. 479 e, successivamente, sostituito dall'art. 2, comma1, lett. c), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360.

Art. 241 - Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli [1]

1. Le imprese ed i consorzi di cui all'art. 80, comma 8, del codice, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui al comma indicato, devono essere dotati delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo [2] .

2. Le attrezzature di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), nonché quelle di cui al comma 1-bis della suddetta appendice devono essere

approvate, od omologate nel tipo, dai competenti Uffici del Ministero dei trasporti e della navigazione secondo le prescrizioni dallo stesso stabilite. Le attrezzature di cui alle lettere h) e l) del comma 1 della suddetta appendice devono essere riconosciute idonee, rispettivamente, dall'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro e dal competente ufficio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. [3]

3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo [4] .

(1) Rubrica modificata dall'art. 142, comma1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(2) Comma modificato dall'art. 142, comma1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(3) Comma modificato dall'art. 142, comma1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e, successivamente, sostituito dall'art. 2, comma1, D.P.R. 28 settembre 2000, n. 329.

(4) Comma modificato dall'art. 142, comma1, lett. d), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.